



CITTA' DI MARGHERITA DI SAVOIA

Provincia di Barletta – Andria - Trani
Viale Duca degli Abruzzi - P.I. 00377420716

COMUNE DI MARGHERITA di SAVOIA

PROVINCIA BAT

REGOLAMENTO

SERVIZI di NOLEGGIO VEICOLI CON CONDUCENTE

Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 29.01.2025

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE

CAPO I

IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

Art. 1 - Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente, con un massimo di nove posti compreso quello di conducente a mezzo di autovettura e/o furgoni, assicura la mobilità di trasferimento e di rappresentanza, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea. Si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

Art. 2 -Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Puglia, dagli usi e dalle consuetudini.

Art. 3 - Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. Il servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, articolo 7, comma 1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:
 - a. essere iscritti, nella qualità di titolari d'impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b. associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c. associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d. essere imprenditori in tutte le forme previste dal Codice Civile.
4. Qualora per l'esercizio del noleggio si adotti la forma della persona giuridica (S.p.a., S.r.l., ecc.) le autorizzazioni devono sempre essere intestate a singole persone fisiche anche quando sono conferite alla società in qualità di dotazione d'impianto.
5. Nei casi di cui al comma 3, punto b e c, ferma restando la titolarità in capo al conferente, è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi collettivi previsti e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti. Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21, in caso di recesso da tali organismi, l'autorizzazione o la licenza non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso. In caso di conferimento, la gestione economica dell'attività autorizzata è effettuata dallo stesso organismo collettivo interessato.
6. Il conferimento è consentito previa presentazione all'ufficio comunale competente dei seguenti documenti:
 - 6.1. comunicazione scritta del conferimento;
 - 6.2. copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.;
 - 6.3. copia dell'atto di conferimento della licenza o dell'autorizzazione debitamente registrato;
 - 6.4. copia della iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.
7. L'ufficio comunale competente (Suap), constatata la regolarità del conferimento, rilascia apposita annotazione in calce alla licenza o autorizzazione recante la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo dell'organismo beneficiario del conferimento. Tale annotazione è ritenuta operativa fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento.
8. In caso di documentazione mancante o incompleta verrà negato il provvedimento.
9. La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio comunale competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

Art. 4 - Condizioni d'esercizio

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi. È vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per servizio da noleggio con licenze per servizio taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio.
2. L'autorizzazione deve essere sempre tenuta a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti, allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.
3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile.

4. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente (Suap) l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Art. 5 - Numero autorizzazioni

1. La Giunta Comunale, con apposito provvedimento, individua il contingente numerico, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, in rapporto alla popolazione residente, alla popolazione studentesca e alle attività turistiche, commerciali, culturali e sportive che si svolgono nel Comune di Margherita di Savoia e tenuto conto di particolari e specifiche esigenze del trasporto pubblico non di linea.

Art. 6 - Riconoscibilità delle autovetture

1. Le autovetture in servizio di noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio", unitamente allo stemma del Comune. Le vetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura " NCC ", il numero progressivo di autorizzazione e lo stemma del Comune. Le dimensioni e la foggia della scritta noleggio e della targa posteriore sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale e devono indicare quanto disposto dalla normativa regionale.

Art. 7 - Servizi sussidiari ad integrazione dei servizi di linea

1. Previa autorizzazione del Responsabile SUAP, i mezzi in servizio da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore.

Art. 8 - Operatività del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria. Ai noleggiatori provenienti da altri comuni o da Stati della Comunità Europea è concessa l'acquisizione di traffico nel territorio del Comune a condizione di reciprocità.

CAPO II

LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

Art. 9 - Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore

1. L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani o equiparati, iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto presso la Camera di Commercio, ed in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. abilitazione professionale prevista dal comma 8 dell'art. 116 del vigente CdS;
 - b. idoneità professionale (iscrizione nel ruolo di cui all'art.6 della L. R. 3/4/1995 n.14);
 - c. idoneità morale;
 - d. essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è richiesta l'autorizzazione di esercizio;
 - e. non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni.
2. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:

- a. sia incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
 - b. sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1982, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726 e successive integrazioni e modifiche;
 - c. sia incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni;
 - d. sia incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.
3. L'idoneità professionale è acquisita a norma della Legge Regione Puglia 3 aprile 1995, n.14.

Art. 10 - Requisiti e ubicazione della rimessa

1. L'esercizio della professione è altresì subordinato alla disponibilità in uso esclusivo, di una o più rimesse idonee e di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio.
2. La rimessa deve essere situata, esclusivamente, nel territorio del Comune.

CAPO III

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Art. 11 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o disponibilità in leasing del veicolo.
2. Il bando è indetto entro 60 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 12 - Contenuti del bando

1. Il bando del concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve contenere:
 - a. numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b. elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c. indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d. indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e. schema di domanda per la partecipazione al concorso, contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

Art. 13 - Presentazione delle domande

1. Le domande di ammissione al concorso per l'assegnazione della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, redatte in carta legale ed indirizzate allo Sportello SUAP , devono essere presentate esclusivamente sul portale telematico “ impresainungiorno.gov.it “;
2. Nelle domande di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicati:
 - a. cognome e nome;
 - b. luogo e data di nascita;
 - c. cittadinanza;
 - d. residenza o domicilio al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso;
 - e. codice fiscale;
 - f. titolo di studio;

- g. numero e data di iscrizione al Ruolo dei Conducenti;
 - h. dichiarazione attestante il possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
 - i. numero e data di iscrizione al R.E.A. presso la Camera di Commercio, e/o al Registro delle Imprese Artigiane, ai sensi della legge 08.08.1985, n. 443, per le imprese già esercenti la attività;
 - j. dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, commi 2 e 4 del D. Lgs. 31.03.1998, n. 114;
 - k. dichiarazione di non aver riportato condanne penali di cui agli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S., approvato con R. D. 18.06.1931, n. 773;
 - l. dichiarazione che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia);
 - m. dichiarazione di non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni;
 - n. dichiarazione di non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione anche da parte di altri comuni;
 - o. dichiarazione di essere fisicamente idoneo al servizio;
 - p. eventuale dichiarazione ai sensi dell'art.12 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931 n.773.
 - q. impegno a produrre, entro due mesi dalla richiesta del Comune, valido titolo giuridico da cui si evinca la disponibilità nel territorio del Comune di Margherita di Savoia di una sede e di una rimessa;
3. Alle domande possono essere allegati eventuali titoli di preferenza.
 4. Eventuali altri requisiti per la partecipazione al concorso di cui al primo comma del presente articolo possono essere stabiliti a cura del Responsabile del SUAP nel relativo bando.

Art. 14 - Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio da noleggio, il Responsabile competente procede alla valutazione dei titoli posseduti a cui è assegnato il punteggio appresso indicato:
 - a. diploma di maturità: punti 3
 - b. diploma di maturità specifico nell'ambito del settore turistico: punti 3.50
 - c. periodi di servizio - computati in semestri e fino ad un massimo di otto semestri prestati in qualità di dipendente da un'impresa che gestisce il noleggio con conducente: punti 0.5 per ogni semestre fino ad un massimo di 4 punti;
 - d. conoscenza documentata da attestato di partecipazione a corsi legalmente riconosciuti di una o più lingue straniere: punti 0.3 per ogni lingua fino a un massimo di 0.9 punti;
 - e. stato di disoccupazione documentato - computato in semestri e fino ad un massimo di quattro semestri: punti 0.5 per ogni semestre fino ad un massimo di 2 punti;
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli posseduti.
3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata secondo i seguenti criteri di preferenza, in ordine di applicabilità:
 - a. nuova impresa (non titolare di alcuna autorizzazione NCC);
 - b. minore età.
4. Quando anche l'età non rappresenti elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso e, in ultima istanza, al sorteggio.

Art. 15 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del SUAP, approvata la graduatoria di merito, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato, previa presentazione al Comune, entro il termine di mesi due dalla richiesta, di valido titolo giuridico da cui si evinca la disponibilità nel territorio del Comune di Margherita di Savoia di

una sede e di una rimessa. La mancata presentazione del titolo, entro il termine di mesi due dalla richiesta, comporterà l'esclusione dalla graduatoria e la revoca dell'assegnazione.

2. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato svolgere qualsiasi attività incompatibile con quella di autonoleggiatore.

Art. 16 - Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione ha validità illimitata ed è sottoposta a verifica annuale relativa all'accertamento della permanenza del possesso dei requisiti, da effettuarsi presso il competente ufficio comunale entro il mese di gennaio di ciascun anno. La verifica è operata a mezzo di autocertificazione resa dal singolo noleggiatore ai sensi del D.P.R. 445/2000.
2. Ai fini della verifica annuale da parte dell'ufficio competente, la Polizia Municipale esamina ed attesta nei limiti delle proprie competenze, l'idoneità del veicolo, rilasciandone apposito nulla osta.
3. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 17 - Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. che il titolare sia assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque;
 - b. che abbia compiuto sessant'anni;
 - c. che sia diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio *mortis causa* è autorizzato a favore di uno degli eredi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 9, appartenenti al nucleo familiare del titolare. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
3. Il Responsabile SUAP o suo delegato dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o *mortis causa* subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a. il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b. la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
 - c. il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 9.
4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione.

CAPO IV

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 18 - Caratteristiche delle autovetture

1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi caratteristiche rivenienti dalla normativa di settore.

Art. 19 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. In caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o *mortis causa*, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla voltura del titolo.

2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata al Comune immediatamente.

Art. 20 - Acquisizione della corsa

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore situata all'interno del territorio comunale.
2. Al noleggiatore è consentito, altresì, lo stazionamento su aree pubbliche ai sensi dell'art. 11, comma 5, della Legge 15.01.1992 n. 21.

Art. 21 Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:
 - a. comportarsi con correttezza, senso civico e di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c. presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - e. consegnare al competente ufficio comunale qualunque oggetto dimenticato da clienti all'interno del veicolo;
 - f. mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
 - g. rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il compenso del trasporto;
 - h. tenere a bordo del veicolo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:
 - a. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non si applica per i servizi di cui all'art. 7;
 - b. portare animali propri in vettura;
 - c. interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore o di pericolo;
 - d. chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica concordata;
 - e. rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
 - f. rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità delle persone diversamente abili.

Art. 22 - Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto:
 - a. fumare in vettura;
 - b. gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
 - c. pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio a seguito;
 - d. pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art. 23 - Collaborazione alla guida

1. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado, purché regolarmente iscritti al ruolo di cui all'art. 9.

Art. 24 - Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 25 - Trasporto di soggetti diversamente abili

2. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria alla salita e discesa dal mezzo, di soggetti diversamente abili e di predisporre eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
3. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei soggetti diversamente abili è effettuato gratuitamente.

Art. 26 - Tariffe

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.93, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura o furgoni max 9 posti, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno, presso l'ufficio comunale competente (Suap).
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati.

Art. 27 - Contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, deve esserne data notizia all'utente ed al competente ufficio comunale.

Art. 28 - Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente

1. Il Responsabile SUAP autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a. la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti nel Comune;
 - b. la vettura locata e quella sostituita appartengono entrambe al contingente definito dal Comune ai sensi dell'art. 16;
 - c. il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e, comunque, i trenta giorni nell'arco dell'anno;
 - d. l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

Art. 29 - Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente.

Art. 30 - Reclami

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio da parte dell'autonoleggiatore, suo collaboratore familiare o suo dipendente, sono indirizzati al Comando Polizia Municipale che, esperiti gli accertamenti del caso, proporrà all'ufficio competente (Suap) gli eventuali provvedimenti da adottare. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono del Comando di Polizia Municipale cui indirizzare i reclami.

CAPO V

VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 31 - Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata agli organi della Polizia Municipale, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del c.p.p..

Art. 32 - Idoneità dei mezzi al servizio

1. Gli uffici comunali dispongono annualmente e tutte le volte che ne ravvisano la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio anche in ottemperanza alle direttive vigenti di settore.
2. La validazione annuale dell'autorizzazione di cui all'articolo 16, comma 1, è rilasciata previa verifica delle dichiarazioni presentate e successivo nulla osta da parte della Polizia Municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza.
3. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

Art. 33 - Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non sanzionate da specifiche norme in materia, sono così stabilite:
 - a. sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 500,00;
 - b. sanzioni amministrative accessorie.
2. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25, 00 a € 150,00 in caso di:
 - a. violazione della disposizione di cui all'art. 4, comma 2 e 4;
 - b. violazione delle disposizioni di cui all'art. 6;
 - c. violazione delle disposizioni di cui all'art. 7;
 - d. violazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 3;
3. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione incorra, nel corso di un anno solare, in due violazioni tra quelle previste nel precedente comma si applica la sanzione accessoria della sospensione della autorizzazione per un periodo da due a venti giorni;
4. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 in caso di violazione dell'art. 4, comma 3, qualora l'attività sia esercitata da un dipendente o collaboratore familiare non iscritto nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21. La stessa sanzione si applica anche per le violazioni di cui all'art. 22, comma 2. Alle suddette violazioni consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della autorizzazione per un periodo da due a venti giorni.
5. La sanzione accessoria della sospensione della autorizzazione va comunicata all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 34 - Rinuncia all'autorizzazione

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al competente ufficio comunale (Suap) restituendo l'autorizzazione amministrativa.

Art. 35 - Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa dal Responsabile SUAP o suo delegato, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
 - a. violazione di norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - b. violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c. violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dall'articolo 4, comma 4 e dell'articolo 20;
 - d. violazione delle norme che regolano il trasporto delle persone diversamente abili così come previste all'articolo 22;
 - e. violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio.
2. Il Responsabile SUAP o suo delegato, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva;
3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 36 - Revoca dell'autorizzazione

1. Il Responsabile SUAP o suo delegato, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a. per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con licenze per il servizio taxi;
 - b. quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore;
 - c. quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di autonoleggiatore;
 - d. per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni, così come previsto dall'art. 18;
 - e. per sospensione ingiustificata del servizio per più di 30 giorni, anche non consecutivi, nell'arco di un anno.
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 37 - Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Responsabile SUAP o suo delegato, dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 20.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 38 - Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

Art. 39 - Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Art. 40 - Rinvii

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali vigenti in materia.

Art. 41 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e, ad avvenuta esecutività della relativa delibera, dopo la sua pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio.
2. Dalla data di entrata in vigore è abrogata ogni altra disposizione regolamentare comunale in materia.